

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2319

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

DAL MINISTRO DELLA SALUTE

**(SIRCHIA)**

E DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(MORATTI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

**(FRATTINI)**

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

**(LA LOGGIA)**

Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa

*Presentato l'11 febbraio 2002*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il provvedimento d'urgenza che si propone, attraverso la previsione di differimenti di termini, ha lo scopo di assicurare la continuità di talune disposizioni, in assenza delle quali si creerebbero difficoltà nella gestione e funzionalità relative all'assistenza sanitaria ed all'organizzazione universitaria, con conseguenti pregiudizi per l'utenza.

Il decreto-legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1, prorogando il termine del 1° febbraio 2002 al 31 agosto 2002, contenuto nel comma 3 dell'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ha lo scopo di non cristallizzare incondizionatamente il suddetto termine entro cui

opera la soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito della dirigenza medica e il conseguente passaggio al regime di esclusività dei rapporti di lavoro, anche in vista di una prossima disciplina più organica dell'intera materia.

Tale previsione, oltre a modulare gli attuali vincoli che limitano l'autonomia professionale, consente altresì risparmi di spesa, derivanti dal mantenimento del rapporto non esclusivo, per i soggetti interessati, con conseguente mancata attribuzione agli stessi dell'indennità di esclusività.

L'articolo 2 si riferisce al comma 19 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento venga definito con procedura negoziale secondo quanto previsto dalla delibera CIPE del 31 gennaio 1997.

Qualora il termine ivi previsto del 31 dicembre 2001 non venga differito, il prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento verrebbe stabilito secondo le modalità di fissazione del prezzo medio europeo.

In conseguenza di ciò i farmaci di mutuo riconoscimento potrebbero avere un prezzo e quindi accedere al rimborso soltanto dopo la commercializzazione almeno per un anno in quattro Paesi europei (due Paesi con prezzo amministrato e due Paesi con prezzo libero). Tale procedura comporterebbe un ritardo nell'accesso dei pazienti a farmaci innovativi, disallineando i nostri livelli di assistenza farmaceutica rispetto agli altri Paesi europei.

Si verrebbe cioè a creare una intollerabile situazione discriminante sul piano assistenziale. In definitiva, nel caso in cui la procedura di negoziazione del prezzo ai fini della rimborsabilità non dovesse essere più applicabile, l'immissione in commercio di farmaci di grande valore terapeutico e altamente innovativi, quali sono quelli autorizzati con la procedura di mutuo riconoscimento, potrebbe subire notevole ritardo, arrecando grave pregiudizio alla cura di patologie, non diversa-

mente garantita dal Servizio sanitario nazionale.

Per tali ragioni è stato previsto il differimento alla data del 31 dicembre 2002.

Con riferimento all'articolo 3, si osserva che la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 20 dicembre 2001, ha sancito l'accordo fra il Ministro della salute e le regioni per la definizione degli obiettivi formativi di interesse nazionale in materia di formazione continua di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

Nel predetto accordo si è convenuto, fra l'altro, di integrare gli attuali rappresentanti delle regioni in seno alla Commissione nazionale per la formazione continua. Tale integrazione è stata concordata per coinvolgere e responsabilizzare maggiormente le regioni in materia di educazione continua in medicina (ECM) in ragione del mutato quadro normativo sul riparto delle competenze in materia sanitaria fra Stato e regioni, previsto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La integrazione comporta necessariamente una modifica all'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

Oltre all'integrazione dei membri in rappresentanza delle regioni, il decreto prevede ad integrare la Commissione con un rappresentante dell'IPASVI (ossia con un rappresentante delle professioni infermieristiche che, unitamente ai medici, rappresentano oltre i due terzi del personale interessato all'ECM).

L'esigenza di provvedere con la massima tempestività alla predetta integrazione è dovuta alla circostanza che dal 1° gennaio 2002 è iniziata la fase a regime della formazione residenziale e che la Commissione nazionale per la formazione continua nei prossimi giorni deve definire i criteri e le modalità della formazione a distanza per poter sperimentare tale formazione, in alcune aziende sanitarie, nel corso del primo semestre dell'anno.

L'articolo 4 è proposto in connessione con l'attuazione della riforma degli ordinamenti didattici universitari introdotta ai

sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; inoltre introduce un'ulteriore disposizione in materia di autonomia statutaria delle università, che è invocata da tutto il mondo accademico.

Il comma 1 è finalizzato a prorogare il termine, stabilito dall'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, entro cui gli atenei devono adeguare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alla nuova disciplina introdotta ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (diciotto mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale contenente i criteri specifici per l'istituzione di tali corsi). I criteri generali sono stati stabiliti con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, sono state individuate le classi delle nuove lauree triennali universitarie. Il termine predetto scade pertanto il 19 aprile 2002. La norma proposta, che sposta tale termine al 19 aprile 2003, assegna alle università un maggior margine di tempo per effettuare i numerosi e complessi adempimenti necessari per l'adozione dei nuovi ordinamenti didattici.

Per quanto riguarda il comma 2, va fatto presente che, a seguito della introduzione nell'ordinamento universitario del principio di autonomia statutaria degli atenei, si è determinata una diversificata regolamentazione per quanto attiene in particolare sia all'elettorato attivo e passivo, sia alla partecipazione dei professori e ricercatori agli organi accademici, sia alla composizione e all'articolazione degli organi di governo.

Conseguentemente, si è creato un esteso contenzioso che ha dato luogo a pronunce contrastanti, determinando una situazione di assoluta confusione che penalizza in taluni casi l'attività degli atenei e che è opportuno venga definita normativamente senza ulteriori indugi. Da ultimo

si segnala che lo statuto dell'università di Palermo è stato sospeso dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia con conseguenti dimissioni del rettore.

Va considerato che tale delicata situazione è stata oggetto di attenzione anche da parte del Parlamento in quanto, nel corso dell'esame dell'atto Senato n. 761 (Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica) presso la VII Commissione del Senato della Repubblica è stato presentato ed accolto dal Governo uno specifico ordine del giorno n. 0/761/1/7, inteso a sollecitare iniziative governative per rimettere all'autonomia statutaria degli atenei la disciplina dell'elettorato attivo alle cariche accademiche.

La disposizione di cui al comma 2 ha quindi la finalità di porre fine al contenzioso in atto precisando che spetta alle università la determinazione dell'elettorato attivo per quanto riguarda l'accesso alle cariche accademiche e agli organi accademici delle varie categorie di personale docente e non docente delle università, affermando, altresì, il principio che la carica di direttore di dipartimento possa essere ricoperta da professori associati, in caso di indisponibilità di professori ordinari.

Infine, il comma 3 è finalizzato a rideterminare alla data del 31 ottobre 2002 la scadenza del Consiglio universitario nazionale (CUN), nominato, per un quadriennio con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, ai sensi dei commi da 104 a 108 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997. Il predetto organo è già scaduto e ha operato in regime di *prorogatio* fino al 24 gennaio scorso. Sussiste pertanto l'assoluta necessità di un intervento di urgenza per consentire al CUN di continuare a svolgere, nella stessa composizione, le sue funzioni istituzionali anche attraverso l'esame dei nuovi ordinamenti didattici, che saranno adottati dagli atenei in attuazione della riforma didattica introdotta dalla stessa legge n. 127 del 1997 e che entreranno in vigore con il prossimo anno accademico

2002-2003. Nel corso del predetto periodo potranno inoltre essere approfondite le problematiche al fine di un riordino dell'organo consultivo in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per quanto concerne l'articolo 5, si ricorda che il Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, con delibera n. 188 del 3 ottobre 2001, aveva indetto le prime elezioni per la nomina dei consigli dei comitati locali e per il rinnovo dei consigli dei comitati provinciali e dei comitati regionali, ai fini della convocazione dell'assemblea generale.

Il provvedimento in questione era stato ritenuto illegittimo nella parte relativa alla indizione delle elezioni dei consigli dei comitati locali, atteso che l'istituzione di detti consigli non è stata a tutt'oggi recepita nello statuto in corso di revisione.

La non approvazione parziale era stata comunicata in un contesto temporale nel quale era ancora ipotizzabile una possibile e tempestiva approvazione delle modifiche statutarie che avrebbe consentito una regolare partecipazione alle operazioni elettorali anche per comitati locali e relativi presidenti.

Con successiva nota del 16 gennaio ultimo scorso è stata comunicata al presidente generale della Croce Rossa italiana la preclusione a procedere alle operazioni elettorali degli organi dell'ente medesimo, in pendenza dell'approvazione delle necessarie modifiche statutarie, che peraltro non sono ancora state definite in quanto il relativo provvedimento è ancora al-

l'esame delle autorità vigilanti (Ministeri dell'economia e delle finanze, della difesa e della salute).

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che (in virtù delle vigenti disposizioni statutarie, per cui i consigli in questione durano in carica quattro anni) quelli dei comitati provinciali — insediati in data 10 gennaio 1998 — agiscono ormai in regime di *prorogatio* in applicazione del decreto-legge n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994, quelli dei comitati regionali — insediati il 27 febbraio 1998 — sono prossimi alla scadenza, come anche quelli del comitato centrale, insediatosi, rispettivamente:

a) il consiglio direttivo nazionale in data 12 maggio 1998;

b) il presidente generale, eletto dall'assemblea generale in data 4 maggio 1998.

La proroga di tali organi, pertanto, è motivata dalla urgenza dovuta alla intervenuta o prossima scadenza del mandato degli organi periferici, nonché degli organi del comitato centrale e dalla necessità di assicurare una gestione ordinaria di dette unità, al fine di evitare, decorso il periodo di *prorogatio* di cui al citato decreto-legge n. 293 del 1994, il commissariamento degli organi in parola, con pregiudizio della stessa attività istituzionale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

L'articolo 6 dispone in ordine alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).*

Le disposizioni previste dall'accluso decreto-legge non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, le motivazioni a sostegno del provvedimento in questione vanno ricondotte all'esigenza di intervenire su termini scaduti o prossimi alla scadenza, relativamente a particolari aspetti della materia sanitaria e dell'organizzazione universitaria, che determinerebbero l'applicazione di previgenti disposizioni la cui attuazione, oltre a creare difficoltà e disparità di trattamento, comporterebbe problemi di contenimento della spesa ad esse relativa.

In particolare, l'articolo 1, differendo il termine ultimo del 1° febbraio 2002 entro il quale opererà la soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito della dirigenza medica e il conseguente passaggio al regime di esclusività, consente di poter ottenere sicuri risparmi derivanti dagli oneri riflessi a seguito della mancata attribuzione ai soggetti interessati dell'indennità di esclusività.

L'articolo 2, prevedendo il differimento del termine del 31 dicembre 2001, al 31 dicembre 2002, consente di poter utilizzare la procedura negoziale per la fissazione del prezzo e delle condizioni di rimborso per i farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento. Tale disposizione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 3 non comporta oneri per l'erario in quanto agli oneri di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua si provvede con i contributi alle spese che gli organizzatori degli eventi formativi sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato (circa 260 euro x 6.000 eventi prevedibili), ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'articolo 4 non prevede ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 5 non comporta oneri in quanto disciplina la proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.**a) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono determinate dalla necessità e dall'urgenza di intervenire, con immediatezza, per tamponare le difficoltà derivanti dalla intervenuta o prossima scadenza di termini relativi a specifiche materie, che potrebbero compromettere l'efficienza e funzionalità della stessa assistenza sanitaria. A tal fine il presente decreto-legge, nel suo complesso, si propone di non cristallizzare determinate previsioni il cui mantenimento, entro e comunque il 31 dicembre 2002, contribuirà, conseguentemente, al miglioramento del Servizio sanitario nazionale, in attesa dell'adozione di disposizioni normative più organiche nelle materie interessate, dare esecuzione a quanto previsto in sede di accordo Stato-regioni del 20 dicembre 2001 in tema di formazione medico continua. Per quel che concerne le disposizioni in materia di università, viene modificato l'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, per prorogare il termine entro cui gli atenei devono adeguare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alla nuova disciplina introdotta ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni (trenta mesi, invece di diciotto, dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale contenente i criteri specifici per tali corsi).

Si definisce espressamente (attesa l'assenza di specifiche disposizioni in materia) l'autonomia statutaria delle università riguardo all'elettorato attivo per le cariche accademiche (mentre, per l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento se ne stabilisce l'estensione ai professori di seconda fascia, nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia). È, infine, disposta una deroga all'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede per i componenti del Consiglio universitario nazionale un mandato della durata di quattro anni. Con il presente decreto-legge, detto mandato è prorogato fino al 31 ottobre 2002.

*b) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.*

Non si riscontrano nelle materie oggetto del provvedimento riserve assolute o relative di legge in precedenti norme di delegificazione, le innovazioni introdotte si inseriscono correttamente in un corpo di norme già consolidato.

La disposizione di cui all'articolo 4 risponde all'esigenza di consentire agli atenei di valutare la possibilità di adozione dei nuovi

ordinamenti didattici, nonché di definire tutte le procedure richieste per la loro attuazione.

Inoltre, la previsione è volta a colmare un vuoto normativo per ciò che concerne la possibilità, da parte degli atenei, di operare autonomamente in materia di elettorato passivo per le cariche accademiche.

Infine, si consente al Consiglio universitario nazionale di operare senza interruzioni, soprattutto in considerazione degli adempimenti cui esso è chiamato in materia di attuazione della nuova disciplina concernente l'autonomia didattica universitaria.

*c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta alcun profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*d) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.*

Il provvedimento appare pienamente conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato e autonomie regionali; infatti, nelle materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, si è intervenuti nel rispetto dei principi fondamentali e delle linee di indirizzo generali; pertanto, al riguardo, non si ravvisano elementi di incompatibilità.

*e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Il decreto-legge, pur presentando profili suscettibili di determinare riflessi sull'assetto normativo delle regioni e degli enti locali, è pienamente in linea con le fonti; peraltro, sono state salvaguardate le competenze legislative delle regioni e delle province autonome, non configurandosi soluzioni di continuità nell'attuale assetto organizzativo e funzionale del Servizio sanitario nazionale.

*2) Valutazione dell'impatto amministrativo.*

*a) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.*

Le disposizioni del decreto-legge sono intese a consentire l'immediata introduzione di previsioni che consentano di garantire ed assicurare l'efficienza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie ed evitare disparità di trattamenti.

Per quanto concerne la materia universitaria non vi sono norme con impatto diretto sul Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La previsione dell'articolo 4, comma 2, si traduce nel riconoscimento di autonomi poteri statutari agli atenei, finora esercitati di fatto, per i quali si rendeva comunque opportuna una norma chiarificatrice da parte dello Stato.

*b) Valutazione di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione e dei cittadini.*

Non si ravvisano oneri organizzativi di tale genere.

*3) Elementi di drafting e linguaggio normativo.*

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si rilevano nel testo definizioni normative diverse da quelle normalmente previste, i riferimenti normativi risultano corretti anche con riguardo alla loro individuazione e si è utilizzata la tecnica della novella legislativa soltanto ove strettamente necessario.

*b) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nessuna delle disposizioni contenute nel decreto-legge ha effetti abrogativi impliciti tali da poter essere tradotti in norme abrogative espresse.

#### ALLEGATO ALL'ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*a) Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.*

Non risultano giudizi di costituzionalità in corso sugli argomenti trattati dal provvedimento.

*b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.*

Non risultano disposizioni o progetti di legge *in itinere* vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.



ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE  
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 23 dicembre 2000, n. 388:

ART. 85. — *(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica). (omissis).*

19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento. *(omissis).*

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:

ART. 16-ter. *(Commissione nazionale per la formazione continua).*

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La commissione è presieduta dal Ministro della sanità ed è composta da due vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della sanità e l'altro rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da dieci membri, di cui due designati dal Ministro della sanità, due dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, due dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione. *(omissis).*

Legge 19 ottobre 1999, n. 370:

ART. 6. *(Disposizioni per l'autonomia didattica). (omissis).*

6. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministe-

riale contenente i criteri specifici per i predetti corsi. Decorso infruttuosamente tale termine, non possono essere erogati alla università i finanziamenti previsti da accordi di programma o dai provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria fino alla data di trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dei regolamenti didattici contenenti gli adeguamenti predetti. *(omissis)*.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2002.*

**Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il differimento di termini relativi ai medici a tempo definito, ai farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento, alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione sanitaria continua, al Consiglio universitario nazionale ed agli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Differimento del termine dei contratti di lavoro a tempo definito dei medici).*

1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è differito al 31 agosto 2002.

ARTICOLO 2.

*(Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento).*

1. Al comma 19 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

## ARTICOLO 3.

*(Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).*

1. Al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da tre vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da 16 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici d'infanzia ».

2. Il Ministro della salute provvede alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

## ARTICOLO 4.

*(Disposizioni in materia di Università).*

1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, primo periodo, le parole: « entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta mesi ».

2. Gli statuti delle Università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è estesa ai professori di seconda fascia.

3. In deroga all'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i componenti del Consiglio universitario nazionale, nominato con decreto ministeriale 10 dicembre 1997, restano in carica fino al 31 ottobre 2002.

## ARTICOLO 5.

*(Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa).*

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994,

n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, i consigli dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, nonché il comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, restano in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002.

ARTICOLO 6.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del  
Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione,  
dell'università e della  
ricerca*

FRATTINI, *Ministro per la funzione  
pubblica*

LA LOGGIA, *Ministro per gli  
affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI.



Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0020710\*